

(N. 1895)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 febbraio 1957 (V. Stampato N. 2301)*

d'iniziativa del Deputato CACCIATORE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 FEBBRAIO 1957

Estensione del beneficio previsto dall'articolo 7
della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani e alle vedove di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il beneficio del termine di tre anni previsto nell'articolo 7, comma primo, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a favore degli insegnanti degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti mutilati e invalidi di guerra, combattenti, reduci e partigiani, perseguitati politici e razziali, è esteso agli insegnanti orfani di guerra e alle vedove di guerra.